

Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del DLGS. del 12 aprile 2006 e s.m. e i. (ex art. 18 Legge n. 109/94)

ARTICOLO 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione del fondo di incentivazione per l'attività di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione del piano di sicurezza, del collaudo e per lo svolgimento dell'attività di responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dagli articoli 90, 91 e 92 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

Il presente regolamento si applica al personale dell' Area Edilizia dell'Università dell'Aquila direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1, effettuate nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale dei lavori di cui all'art. 128 del Dlgs. 163/2006.

ARTICOLO 2 COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE

Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari redatti dagli Uffici Tecnici dell'Università o da altri Uffici in cui sia presente personale in possesso delle necessarie abilità professionali, devono contenere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una quota di incentivazione pari al 2% del totale dei lavori a base d'asta, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo:

- a) per progetti di importo fino a euro 1.000.000 il fondo è attribuito in ragione del 2%;
- b) per progetti di importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- c) per progetti di importo superiore a euro 5.000.000 e fino a euro 25.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) per progetti di importo superiore a euro 25.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,3%.

ARTICOLO 3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Direttore Amministrativo, su proposta dell'Ufficio Tecnico e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può affidare i seguenti incarichi: Responsabile Unico del Procedimento, progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, stesura atto di pianificazione, direzione lavori, collaudazione, e collaborazione. La nomina degli incaricati e delle persone che sono chiamate a collaborare avviene in relazione alle seguenti valutazioni:

- possesso delle professionalità necessarie in relazione alle peculiarità di ciascuna opera e dei lavori da svolgere;
- responsabilità professionale connessa alle prestazioni;
- esigenza di garantire a a rotazione a tutto il personale in possesso dei necessari requisiti sopracitati, la partecipazione alla redazione di progetti, di piani di sicurezza, atti di pianificazione, alla attività di direzione dei lavori , collaudazione e collaborazione.

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, che svolge l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro non può percepire compensi a titolo di lavoro straordinario, in quanto già beneficiario delle quote del fondo incentivante di cui al presente Regolamento.

Le ore di lavoro straordinario saranno comunque trattate a norma del contratto integrativo vigente.

ARTICOLO 4 RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

Il fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento è ripartito come segue:

a) attività del responsabile unico del procedimento, ivi inclusa la figura di responsabile dei lavori:

percentuale del 13%;

b) redazione del progetto preliminare, da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati:

percentuale del 10%;

c) redazione del progetto definitivo, da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati:

percentuale del 20%;

d) redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati:

percentuale del 15%;

e) attività di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assumono la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento:

percentuale del 3%;

f) attività del Coordinatore piano di sicurezza per l'esecuzione, da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

percentuale del 4%;

g) direzione dei lavori e contabilità, da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere:

percentuale del 25%;

h) collaudazione tecnico-amministrativa e collaudazione statica dei lavori, da attribuire al tecnico o ai tecnici ed altro personale previsto dalle disposizioni normative incaricati della collaudazione tecnicoamministrativa delle opere che firmano gli atti di collaudo, anche quando questi sono incaricati del collaudo in corso d'opera:

percentuale del 5%, di cui 2,5 per la collaudazione tecnico-amministrativa e 2,5 per la collaudazione statica dei lavori;

i) attività tecnico-amministrativa di supporto da attribuire al personale dell'Area Edilizia che, anche nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a figure esterne all'Amministrazione, contribuisce alle attività finalizzate alla esecuzione dell'opera:

percentuale del 5%.

Con riferimento alla lettera "h" del precedente comma si specifica che, a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, per i lavori di importo non superiore a €. 500.000 il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione dell'opera; per i lavori di importo superiore ad €. 500.000 ma non eccedenti il milione di euro è facoltà del soggetto appaltante disporre la sostituzione del certificato di collaudo con il Certificato di regolare esecuzione.

Qualora la struttura tecnica interna dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie e restano acquisite al fondo per il salario accessorio ex art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000.

ARTICOLO 5 LAVORI DI MANUTENZIONE

Le predette quote si applicano anche ai progetti di lavori di manutenzione straordinaria per i quali si rende necessaria l'elaborazione di un progetto (con esclusione dei lavori di manutenzione straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali è occorsa la sola predisposizione della scheda tecnica e del modulo offerta prezzi) nonché a tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori, compresa la eventuale redazione di perizie di variante e suppletive; in questo ultimo caso l'incentivo di cui all'art. 2 è ricalcolato tenendo conto dei lavori suppletivi.

ARTICOLO 6 ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI

L'attribuzione delle quote di cui all'art. 4 è operata dal Direttore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento, tra il personale che ha contribuito alla realizzazione dell'opera in relazione all'attività diretta di collaborazione o supporto prestata.

Sono fatte salve le regole fissate dai contratti integrativi vigenti.

ARTICOLO 7 TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di affidamento dell'incarico deve essere previsto il termine entro il quale il personale incaricato è tenuto ad eseguire la prestazione, eventualmente suddivisa in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.

La mancata previsione del termine da parte dell'Ufficio Tecnico comporta la non attribuibilità delle quote di incentivazione, che verranno acquisite al Fondo di cui all'art. 67 CCNL 9 agosto 2000.

I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti all'art. 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.

Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile Procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno).

Tutti i termini sono computati in giorni naturali successivi e contigui; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la

chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Amministrativo.

Il Responsabile unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

ARTICOLO 8

RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, vista la motivata e dettagliata relazione del responsabile unico del procedimento, e previo contraddittorio con i tecnici interessati sono applicate le penalità di seguito previste:

a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;

c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo, eventuale inibizione dagli incarichi per un anno;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) il Responsabile unico del Procedimento può revocare l'incarico e affidarlo ad altri; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il Coordinatore dell'Area.

Le penalità di cui al comma 1, lettere a, b, c, possono essere disapplicate con provvedimento motivato solo qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità, a discrezione dell'Amministrazione, in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

Le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie e restano acquisite al fondo per il salario accessorio ex art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000.

ARTICOLO 9

OMESSO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In caso di inadempimento di qualsiasi natura che infici le prestazioni, imputabile ai soggetti incaricati, vista la motivata e dettagliata relazione del responsabile unico del procedimento, e previo contraddittorio con i tecnici interessati, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d) qualora l'inesatto adempimento o mero errore abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o l'atto di pianificazione o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate ed eventuale inibizione dagli incarichi per un anno;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile Unico del Procedimento e il Coordinatore dell'Area. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme sulla regolare redazione dei progetti e degli atti di pianificazione.

L'importo complessivo delle penali non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Sono fatte salve eventuali sanzioni disciplinari e l'azione in giudizio per il risarcimento danni.

Le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie e restano acquisite al fondo per il salario accessorio ex art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000.

ARTICOLO 10

ONERI INCLUSI NEL FONDO

Le incentivazioni di cui al presente regolamento sono comprensive degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dal lavoratore dipendente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sono ricompresi nella quota di incentivazione pari al 2% prevista all'art. 2.

ARTICOLO 11

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Amministrazione si fa carico delle spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione provvede altresì alla copertura di tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, relativamente a beni strumentali e materiali di consumo

ARTICOLO 12

UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell'Università degli Studi dell'Aquila, la quale può usarlo tutto o in parte a propria discrezione, avvalendosi dei diritti stabiliti in materia di proprietà letteraria (copyright).

L'Università ha la facoltà, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato agli Uffici Tecnici interni all'Università; in tal caso i progettisti di questi ultimi devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

L'Università ha altresì la facoltà, di affidare agli Uffici Tecnici all'Università i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti morali d'autore.

ARTICOLO 13

RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, il Coordinatore dell'Area Edilizia redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento nell'anno precedente, con il seguente contenuto minimo:

- a)- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

Nella formazione del bilancio di previsione il Coordinatore dell'Area Edilizia deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

La relazione periodica deve essere inviata al Direttore Amministrativo ed all'Ufficio relazioni Sindacali ed è liberamente consultabile.

ARTICOLO 14

REVOCA O MODIFICA DELL'ATTRIBUZIONE QUOTA INCENTIVAZIONE

Il Responsabile del Procedimento, con giustificata motivazione in merito ad assenze dal servizio ovvero all'impossibilità di procedere all'attività di progettazione di lavori e/o forniture e/o servizi, di stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento, della redazione di un atto di pianificazione, di direzione dei lavori o di collaudo, salvo ogni altro provvedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente, può procedere alla revoca parziale o totale dell'incarico e della corrispondente attribuzione della quota d'incentivazione, sia nei riguardi degli incaricati che dei loro collaboratori o assistenti.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore in via sperimentale alla data del decreto rettorale di emanazione.

Al termine del biennio di sperimentazione si procederà a verificare l'opportunità di apportarvi modifiche o integrazioni.